

N. 37.298 di repertorio.

N. 11.996 di raccolta.

Deposito di documenti
REPUBBLICA ITALIANA

Il ventuno gennaio duemilaventisei, in Empoli, Piazza Guido Guerra 8.

Avanti a me Dottor Daniele Muritano, notaio in Empoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

È personalmente comparso:

- **Silvano Guerrini**, nato a Vinci il 20 dicembre 1954, il quale interviene in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "**LE VIE DI LEONARDO DA VINCI - ETS**", con sede in Vinci, Via Giorgio La Pira 1, presso la sede della Biblioteca Leonardiana, codice fiscale 91052430484 (Associazione).

Dell'identità personale, qualifica e poteri del comparente io notaio sono certo.

PREMESSO CHE:

A. Con d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il Codice del Terzo settore e nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, recante "Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore".

B. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 4 aprile 2025 e di cui al verbale da me redatto in pari data col n. 36.985 di repertorio, l'Associazione ha approvato modifiche dello statuto sociale, finalizzate da un lato a rendere possibile l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e, dall'altro, a rimuovere dallo statuto talune clausole ridondanti rispetto alle dimensioni dell'Associazione.

C. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria sopra citata, il Presidente mi ha delegato a porre in essere le procedure occorrenti per l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e la richiesta della personalità giuridica ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

D. In base all'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo settore, ai fini dell'iscrizione nel RUNTS è necessario depositare tra gli atti di un notaio lo statuto sociale conforme alle disposizioni del Codice nonché l'attestazione dell'esistenza del patrimonio minimo.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale si stipula quanto segue.

1 - Oggetto.

1.1 Silvano Guerrini, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "LE VIE DI LEONARDO DA VINCI - ETS", mi chiede di ricevere in deposito i seguenti documenti al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS:

- a) statuto sociale adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo settore;
- b) situazione patrimoniale al 31 ottobre 2025 attestante l'esistenza del patrimonio minimo.

1.2 Io notaio ricevo i suddetti documenti, che allego a questo atto sotto le lettere "A" e "B", omissane la lettura per volontà del comparente.

2 - Composizione del Consiglio Direttivo.

Silvano Guerrini, sempre ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, dichiara che il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dalle

seguenti persone: lui stesso Presidente, Noémie Pasquet, Franco Pollini, Antonio Lelli, Anton Lavrencic, Chiara Martelli, Mustafa Tolay, Şefik Uğur Bekdemir, Alessia Bettini, Samuele Lastrucci, Iris Skocaj, Antonio Cinelli e Matteo Gaggi, i cui dati anagrafici saranno indicati in sede di deposito del presente atto per l'iscrizione nel RUNTS.

3 - Richiesta di iscrizione al RUNTS e effetti.

Silvano Guerrini mi chiede quindi, constatato il rispetto delle condizioni per l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS, di procedere all'iscrizione medesima e a tal fine depositerò per l'iscrizione, unitamente al presente atto e ai suoi allegati, l'attestazione dell'esistenza del patrimonio minimo.

4 - Trattamento tributario.

Il presente atto è soggetto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Codice del Terzo settore.

*

Il comparente, preso atto delle informazioni avute ai sensi del d. lgs. 30/6/2003, n. 196 e del regolamento (UE) n. 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nonché alla loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità previste dalla legge.

Di questo atto - dattiloscritto a mia cura e completato di mia mano su due pagine fin qui di un foglio - io notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

È sottoscritto alle ore dieci e trentacinque.

Firmato:

Silvano Guerrini

Dott. Daniele Muritano notaio (segue sigillo)

STATUTO

"LE VIE DI LEONARDO DA VINCI - ETS"

Articolo 1 – DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

L'Associazione Internazionale è denominata **"LE VIE DI LEONARDO DA VINCI - ETS"**.

L'Associazione ha sede in Vinci, Via Giorgio La Pira 1, presso la sede della Biblioteca Leonardiana. Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione dura a tempo indeterminato.

Articolo 2 – TERRITORI DI RIFERIMENTO

Ambiti di riferimento territoriale diretto della Associazione sono i territori in cui è stato presente Leonardo da Vinci durante la sua vita, che sono attuali depositari delle sue opere o che sono luoghi di studio e di ricerca di Leonardo stesso.

I Paesi individuati – oltre all'Italia – sono (a titolo esemplificativo): Austria, Città del Vaticano, Francia, Germania, Inghilterra, Olanda, Polonia, Portogallo, Russia, Scozia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Turchia, Ungheria.

Articolo 3 – SCOPI E FINALITÀ

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di seguito indicate.

L'Associazione intende tutelare e promuovere il "Corridoio geo-culturale europeo" riferibile alla presenza di Leonardo da Vinci e delle sue opere, ritenendo l'Associazione stessa – configurata quale Itinerario Culturale Europeo – un fondamentale elemento per favorire la consapevolezza degli odierni cittadini d'Europa su condivisi riferimenti identitari.

Finalità primarie dell'Associazione sono pertanto:

- a) l'istituzione, secondo i criteri del Consiglio d'Europa, di un "Itinerario Culturale Europeo" intitolato "LE VIE DI LEONARDO DA VINCI" da sottoporre all'approvazione dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali con sede in Lussemburgo al fine di ottenerne l'inserimento nella lista degli "Itinerari Culturali Europei" del Consiglio d'Europa;
- b) la costituzione di un *network* europeo di sostegno alla progettazione e alla gestione nel tempo della complessiva iniziativa, partecipato da Pubbliche Istituzioni, Enti locali e religiosi, Università, Istituti scolastici, Musei, associazioni economiche di categoria, associazioni culturali e di volontariato e imprese (queste ultime purché aderenti al Codice Etico elaborato dall'Associazione);
- c) la promozione, la valorizzazione e la gestione del predetto Itinerario tramite iniziative, eventi e anche tramite strumenti tecnologici di informazione e comunicazione (portale web e iniziative telematiche evolute di supporto all'organizzazione complessiva);
- d) la promozione di relazioni e collaborazioni con le preposte Istituzioni europee e nazionali, l'UNESCO, il MIC, etc.;
- e) l'ideazione e la gestione di iniziative atte a:
 - i. promuovere e favorire il dialogo interculturale, inter-religioso e la costruzione di una condivisa "identità ereditaria" europea;
 - ii. favorire la conoscenza e la valorizzazione dei patrimoni e degli archivi storici ed ecclesiastici in quanto ispiratori di principi fondanti la cultura e l'arte occidentali, nonché promuovere e gestire flussi turistici e scambi in ambito culturale, sociale, giovanile e religioso, mostre ed eventi tematici;
 - iii. valorizzare e promuovere le caratteristiche e le qualità naturalistiche dei territori

dell'Itinerario e delle loro risorse endogene di interesse turistico (agroalimentare, enogastronomia, artigianato, servizi di ospitalità, ecc.);

iv. favorire la costante ricerca dell'eccellenza nei comparti e nei servizi di interesse scientifico-culturale e turistico-economici dei territori dell'Itinerario;

v. favorire e promuovere attività finalizzate di formazione permanente per gli operatori dei servizi di interesse culturale e turistico;

vi. ideare e gestire condivisi progetti di sviluppo culturale, scientifico e turistico nel contesto tanto dell'Itinerario complessivo quanto dei singoli territori;

vii. valorizzare – in ogni forma e modalità – il proprio *brand* identitario-territoriale;

viii. favorire gli interscambi di *know-how* e *best practices* tra soggetti partecipanti dell'Itinerario per promuovere lo sviluppo socioeconomico dei singoli ambiti territoriali dell'Itinerario;

ix. favorire lo sviluppo del turismo tradizionale e on-line tramite specifici accordi e intese con *tour operators*;

x. sviluppare, coordinare e gestire iniziative di interscambio a livello culturale, fieristico e commerciale;

xi. promuovere e partecipare alla costituzione di iniziative europee focalizzate su cooperazione turistico-economica integrata fra Piccole Medie Imprese per finalità di sostegno allo sviluppo di flussi turistici sostenibili ed ecocompatibili;

xii. aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell'ambito del proprio oggetto sociale;

xiii. svolgere qualsiasi attività connessa e affine a quelle sopra citate e compiere tutti gli atti e le operazioni finanziarie, mobiliari, immobiliari e commerciali utili o necessarie per il perseguimento delle proprie finalità;

xiv. sviluppare progettualità per accedere ai finanziamenti europei;

xv. applicare e promuovere, secondo opportune metodologie e tecniche innovative, la "Cultura della rendicontazione" intesa nel suo più ampio e completo significato di dare conto del "servizio" globalmente reso alla persona umana, singola e associata.

Articolo 4 – LOGO-BRAND TERRITORIALE

L'Associazione è contraddistinta da un suo logo. Nel suo intreccio, il logo è rappresentativo del flusso culturale fra i territori e dell'unione dei popoli nella circolarità delle culture.

L'utilizzo e/o la concessione d'uso del *logo-brand* da parte di terzi, inclusi i soggetti partecipanti al *network* europeo e le imprese aderenti alle varie iniziative, saranno disciplinati da apposito Regolamento.

Il logo e il regolamento d'uso dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – ASSOCIATI

Il termine associati indica le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti giuridici che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli

associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli associati si distinguono in:

- Fondatori: gli enti che hanno costituito l'associazione il 27 maggio 2021, e gli enti che hanno sostenuto l'Associazione con il loro contributo economico al 31 dicembre 2024 (Comune di Vinci, Associazione Italiana per Le Vie di Leonardo; Comune di Amboise, Comune di Vipava, associazione FELSEFE SANAT KULTUR BILIM DERNEGI, con sede in Istanbul, Città Metropolitana di Firenze, Unione dei Comuni Valle Savio-Cesena).

- Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione a partire dal 1° gennaio 2025 e che condividono diritti e doveri degli associati Fondatori.

Fanno parte della Rete dell'Associazione gli Enti Aderenti, ossia gli enti e le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione, sono interessati alle attività e agli scambi, collaborano all'attuazione di progetti, propongono iniziative, mediante la sottoscrizione di un Documento di adesione alla Rete dell'Associazione.

Gli associati versano una quota annua determinata dal Consiglio Direttivo. Gli Enti Aderenti non versano alcuna quota associativa ma possono devolvere quote simboliche di partecipazione.

L'Assemblea degli associati è costituita dai Fondatori e dagli Ordinari i quali hanno diritto di intervento e voto. Gli Enti Aderenti possono intervenire in assemblea ma non hanno diritto di voto.

Articolo 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Articolo 7 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono

domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

– delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di voto.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo una delega. Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata a un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero a un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di 2/3 dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

A) Funzioni

» l'Organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione.

» investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre e emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali e eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione e esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni a ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire a uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 21 (ventuno), determinato dall'assemblea in sede di nomina.

Il Consiglio Direttivo è nominato sulla base di una lista di candidati.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da persone fisiche che non siano legali rappresentanti degli enti pubblici associati e non siano legati agli enti pubblici associati da un rapporto di lavoro subordinato.

Qualora l'elezione di un legale rappresentante di un ente pubblico associato o di una persona legata a un ente pubblico associato da un rapporto di lavoro subordinato determini la violazione della clausola contenuta nel precedente paragrafo, il suo posto nel Consiglio Direttivo sarà ricoperto dal candidato - che non sia legale rappresentante di un ente pubblico associato e non sia legato a un ente pubblico associato a un rapporto di lavoro subordinato - che lo segue nell'elenco delle persone che hanno conseguito voti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

Qualora nasca l'esigenza di aumentare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo potrà essere convocata l'Assemblea degli Associati affinché provveda alla sua integrazione.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un VicePresidente, un Segretario, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, alla prima assemblea si provvederà alla loro sostituzione; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali,

ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Articolo 9 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

» eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Articolo 10 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nelle sue funzioni con i seguenti compiti:

- coordinare l'attività operativa dell'Associazione;
- provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- redigere e conservare i verbali delle riunioni degli organismi associativi.

Articolo 11 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo con i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organismo nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre lo schema del rendiconto preventivo, da sottoporre al Consiglio

Direttivo entro il mese di ottobre, e del rendiconto consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo.

Articolo 12 – DIRETTORE

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore dell'Associazione che possieda una elevata qualificazione professionale, documentata da titoli e esperienze, nel campo specifico storico-scientifico e gestionale. La scelta deve essere effettuata sulla base di un avviso pubblico. Il Direttore può essere un esponente qualificato di un Ente Socio.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle sue eventuali articolazioni funzionali interne. Istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Consiglio Direttivo, studiandone il contenuto e la compatibilità finanziaria, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, predisponendo gli atti conseguenti e necessari.

In esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo cura i rapporti con il Comitato storico-scientifico, sostiene le relazioni con l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali e con gli altri Uffici Europei preposti, si interfaccia con i Soci dell'Associazione, definisce i progetti per il perseguimento dei fini dell'Associazione, in particolare per la ricerca di risorse esterne e la partecipazione a bandi e network. Al fine di favorire il funzionamento delle attività dell'Associazione collabora con il Consiglio, in particolare con i consiglieri incaricati, e con le strutture gestionali dei Soci, preposte all'organizzazione degli eventi.

Il Direttore è equiparato ad un consigliere: il suo ufficio è gratuito, ma ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Qualora sia necessario e non influisca sulla situazione finanziaria dell'Associazione al Direttore può essere attribuito un compenso, nelle forme stabilite dalla legge, in relazione a singoli progetti.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere revocato per giusta causa.

Articolo 13 – COMITATO STORICO - SCIENTIFICO

Ai sensi degli Artt. 1 e 3 del presente Statuto nonché delle disposizioni dell'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali Europei di Lussemburgo per la definizione degli orientamenti generali delle attività connesse al disegno e allo sviluppo degli Itinerari Culturali Europei, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Storico-Scientifico determinandone le regole di composizione e funzionamento.

Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, È possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infratriennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod.

civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE.

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fundraising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione in denaro di che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione il cui valore è determinato dal Consiglio Direttivo. Il Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.
- b) un Fondo di Gestione che comprende tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dall'art. 2 dello Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

C) Patrimoni destinati a uno specifico affare.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati a uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare.

Articolo 17 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del

competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Firmato:

Silvano Guerrini

Dott. Daniele Muritano notaio